



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne
Divisione 5
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 7869 USCITA 24 APR 2013

Roma, 24 APR 2013

Alle Capitanerie di Porto

Agli Uffici Circondariali Marittimi

Agli Uffici Provinciali MTCT
LORO SEDI

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
SEDE

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Via C.Colombo, n 426 c/d
00145 – Roma

E p.c. Ufficio di Gabinetto
Piazzale di Porta Pia 1
00161 ROMA

All' Ufficio Legislativo
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - ROMA

Oggetto: Circolare sulle procedure di dismissione di bandiera del naviglio
da diporto – Decreto legge 25 marzo 2010, n.40

Il comma 5, dell'art.1, del D.L. 19 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010 n. 73, ha esteso all'INAIL/IPSEMA e all'Agenzia delle Entrate le disposizioni - di cui agli artt. 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413 e all' art. 156, comma 9, del Codice della Navigazione - attualmente riferibili solo all'INPS.

Le previsioni del citato D.L. 40/2010 ai fini del contrasto alle frodi fiscali e del potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, hanno inteso estendere a favore dell'Agenzia delle Entrate le procedure previste dalla legge

413/84 e dal Codice della Navigazione ed in particolare dall'art.156 in materia di dismissione di bandiera e di cancellazione dai Registri.

Nella applicazione della citata norma occorre tenere presente dell'evoluzione del quadro normativo che si è recentemente sviluppato in materia di nautica da diporto che con appositi provvedimenti normativi e segnatamente il D.Lgs. 171/05 (Codice della Nautica) e il relativo Regolamento di attuazione D.M. 146/08, per espressa volontà del legislatore, ha inteso portare a termine un iter normativo che mettesse in risalto la specialità della materia, tant'è che il Codice della Nautica (v.d. art 66 comma 1) opera una prima abrogazione esplicita delle norme destinate alla navigazione da diporto contenute nel Cod. Nav. mantenendo nell'art. 1 un applicazione solo residuale del Cod. Nav. stesso.

Per lo stesso motivo nell'art.15, ultimo comma, del codice della nautica, e pur anche nell'art.6 del regolamento di attuazione, viene addirittura contemplata una nuova fattispecie, *la perdita di possesso*, innovativa rispetto al Cod. Nav. e per la quale viene prevista una apposita procedura per altro snellita e semplificata nella sua esecuzione (presentazione della semplice denuncia di furto e relativa annotazione sul Registro di Iscrizione), coerentemente con i principi perseguiti dal legislatore.

Con riguardo alla fattispecie in esame va quindi rilevato che il citato D.M. 146/08 all'art.16 ha compiutamente disciplinato le procedure di cancellazione dai registri individuando e dettagliando i singoli procedimenti a seconda della motivazione della cancellazione.

Pertanto il legislatore nell'intento di garantire in ogni caso i diritti dei lavoratori marittimi, ha confermato le previsioni contenute nella L. 413/84, imponendo a tal fine la presentazione di un nulla osta dell'ente previdenziale ovvero di una dichiarazione sostitutiva – ma solo per la vendita o trasferimento in ambito comunitario – di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi.

Come si vede il legislatore in ossequio ai principi di snellimento e di semplificazione amministrativa, cui si ispira attualmente l'intera azione amministrativa, ha previsto un sistema giuridico ove le procedure di dismissione di natura codicistica vengono superate e sostituite con le nuove disposizioni contenute nel Codice della Nautica.

Sull'intera materia si è sviluppato il necessario confronto tra le varie componenti dell'Amministrazione interessate con particolare riferimento all'Agenzia delle Entrate per gli aspetti di natura fiscale tributaria e al Comando Generale delle Capitanerie di porto per l'aspetto legato alla gestione amministrativa del conservatore dei registri di iscrizione.

E' stata quindi da ultimo prodotta dall'Agenzia delle Entrate la nota n.11953 del 30.01.2013 nella quale per la fattispecie di naviglio in esame viene indicato che "omissis.....l'individuazione delle imbarcazioni assoggettate alla procedura di dismissione di bandiera come sopra descritta non può che ricondursi alla normativa in materia marittima e, quindi, a competenze interpretative diverse da quelle della scrivente Agenzia."

Per quanto sopra, condividendo con l'Agenzia delle Entrate che le fattispecie relative alla cancellazione dai registri del naviglio da diporto non possono che ricondursi

alla normativa in materia marittima le cui competenze sono esclusivamente di questo Dicastero, si ritiene che tali procedure possano avvenire, acquisito tra l'altro l'orientamento favorevole del Comando Generale delle Capitanerie di porto, secondo le seguenti modalità:

- 1) per tutte le tipologie di unità iscritte, l'ufficio di iscrizione accerta l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia, secondo le risultanze dei registri e provvede ad acquisire il nullaosta di cui all'art.15 della L 413/84 quali operazioni propedeutiche alla cancellazione ed al conseguente ritiro dei documenti di bordo.
- 2) Nel caso in cui l'unità da diporto sia destinata, per vendita o per semplice trasferimento, all'iscrizione in un **registro comunitario** si evidenzia che il nullaosta di cui al punto 1 può essere sostituito da una dichiarazione di atto notorio rilasciata esclusivamente dal proprietario dell'unità con esclusione quindi delle figure dell'utilizzatore e dell'armatore che, come noto, detengono il solo godimento dell'unità.
- 3) Per le unità vendute all'estero, con destinazione in un paese **extra-comunitario**, fermo restando che vanno espletate le procedure descritte al punto 1, non può esser presentata in alternativa al nulla-osta dell' Ente previdenziale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si ricorda inoltre quale ulteriore adempimento a carico dell'alienante la presentazione della copia conforme dell'atto di vendita.
- 4) Nel caso invece di semplice trasferimento all'estero dell'unità, l'ufficio di iscrizione attua le procedure previste al punto 1) e provvede altresì ad acquisire dal proprietario i documenti comprovanti l'avvenuta iscrizione nel registro straniero ovvero apposita dichiarazione in caso di inesistenza di registri di iscrizione del Paese di destinazione dell'unità.
- 5) Da ultimo si evidenzia che il Codice della Nautica all'art.21 prevede tra le motivazioni di cancellazione anche quella per perdita o demolizione, nei cui casi è necessario corredare l'istanza di cancellazione con processo verbale attestante l'evento.

Si precisa inoltre, che al fine di tutelare le esigenze di carattere puramente tributario contenute nel Decreto Legge 25 marzo 2010, n.40, del contrasto alle frodi fiscali e all'evasione fiscale, sarà onere del conservatore concludere la procedura di cancellazione dai registri del naviglio da diporto con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta cancellazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia

